

CITTÀ DI TORINO
DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA E LOGISTICA PER LA SICUREZZA

CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI M.O. CASERME E COMMISSARIATI ANNO 2026

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO - C.F. e P.I. 00514490010- (in seguito denominato anche "Città"), ai fini di questo atto rappresentato dalla Dirigente del Servizio Edilizia Abitativa e Logistica per la Sicurezza, arch. Paola De Filippi, domiciliato per la carica in Torino, Piazzetta Visitazione 13, ed il Sig. Fausto Magnetti, domiciliato a Vinovo (TO) in via Stupinigi n. 43, non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante, come risulta dal certificato camerale del 20/01/2026 acquisito agli atti della Città, della Società MAGNETTI S.r.l., con sede a Vinovo (TO) in via Stupinigi n. 45, Codice Fiscale\Partita I.V.A. 00485070015, di seguito nel presente atto denominato anche Appaltatore, che agisce come impresa singola.

PREMESSA

1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:
 - Il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e i relativi allegati, così come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
 - *Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati;*
 - *Il Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000 per le parti ancora in vigore;*
2. In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l'operatore economico possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.
3. Nel seguito si intende:
Codice: D.Lgs. 36/2023 – "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e i relativi allegati, così come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
CSA: Capitolato Speciale d'Appalto;
CME: Computo Metrico Estimativo;
DURC: Documento unico di regolarità contributiva.
4. Il presente documento, redatto ai sensi del Codice, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Impresa; esso integra le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Computo Metrico Estimativo, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

Con determinazione dirigenziale n. 8367 in data 10/12/2025, sono stati approvati il progetto esecutivo ed i relativi documenti, nonché l'aggiudicazione di cui all'art. 17, comma 5 del Codice; si è proceduto altresì alle comunicazioni previste dall'art. 90 del Codice, nei confronti della ditta aggiudicataria, nonché ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, effettuati gli idonei controlli sulla

veridicità delle dichiarazioni presentate dalla stessa per la partecipazione e relative al possesso dei requisiti di ordine generale, tenuto conto inoltre dell'intervenuta consegna del piano operativo di sicurezza ex art. 25 del CSA e della polizza fidejussoria ex art. 106 del Codice.

Con determinazione dirigenziale n. 483 in data 29/01/2026 si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il RUP in data 28 ottobre 2025 ha provveduto inoltre ad aggiornare l'attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1 all. II.14 del Codice.

**Tutto ciò premesso, le parti di cui sopra
CONVENGONO E STIPULANO**

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La Città affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei predetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA, al CME ed agli atti da questo richiamati. L'appaltatore dichiara inoltre di ben conoscere e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della sicurezza e della vigente normativa antimafia, nonché tutte le prescrizioni del disciplinare di gara e dei documenti allegati al medesimo facenti parte del progetto di fattibilità tecnica-economica e/o del progetto esecutivo e conservati agli atti della Città.
2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua formale stipulazione ex art. 18 del Codice mediante sottoscrizione con firma digitale, fatto salvo i casi di esecuzione anticipata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, o nel caso di contratti sottosoglia, dall'art. 50, comma 6 del Codice.
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Art. 2 - Norme Particolari

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i principi previsti dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9/02/2022 pubblicata in G.U. n°74 del 29/03/2022 – Serie generale - per quel che concerne le riforme e misure in materia di disabilità, in attuazione della legge 227/2021.

- a) Obblighi relativi al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione, informazione e pubblicità. In tutte le attività e le fasi progettuali, l'aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dall'Articolo 34 del Regolamento UE 2021/241, da Linee Guida-Sistemi di Gestione e Controllo-Manuali-Istruzioni delle autorità nazionali direttamente interessate dalle iniziative, nonché da Regolamenti-Manuali-Istruzioni-Campagne di Comunicazione disposte dalla Stazione Appaltante, al fine di riconoscere l'origine e garantire un'adeguata visibilità dei finanziamenti, oltre ad assicurare il corretto posizionamento e risalto dei loghi e l'esplicito riferimento alle misure di finanziamento.
- b) Obblighi relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità. Nel caso in cui l' Aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 1 , comma 2, dell'allegato II.3 al Codice dei Contratti (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria

o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 1 comma 1 del medesimo allegato. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 5. L'Aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui al comma 4 dell'articolo 1 dell'allegato II.3. Segnatamente, l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare la quota di cui al bando/ disciplinare di gara per la quale ha assunto espresso impegno delle nuove assunzioni destinate sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) sia all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 5.

- c) Obblighi rispetto all'assolvimento degli obblighi assunzionali (art. 17 Legge 68/1999). I medesimi operatori economici sono obbligati a consegnare all'Amministrazione entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 5.

Art. 3 - Importo contrattuale

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura/a corpo o parte a corpo e parte a misura è Il corrispettivo complessivo dell'appalto a misura è di Euro 76.146,00 oltre euro 2.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Totale appalto euro 78.946,00 oltre I.V.A., derivante dal ribasso del 2,00 % della ditta aggiudicataria sull'importo base di euro 77.700,00 ed euro 2.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come meglio specificato negli artt. 2 e 3 del CSA.

Art. 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Al contratto d'appalto si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice e secondo i contenuti dell'allegato II.2-bis al Codice. Al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, i prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 3 del CSA.
2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del Codice; sulla materia trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'art. 16 del CSA.

Art. 5 - Termini di esecuzione, programma di esecuzione, penali e premio di accelerazione

1. L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata entro il 31/12/2026 decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per quanto riguarda modalità, termini di

esecuzione, penali e premio di accelerazione, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7-8-9-10 del CSA e del programma dei lavori.

2. Saranno applicate le penali di cui sopra anche per quanto concerne gli obblighi particolari posti in capo all'aggiudicatario di cui all'art. 2. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari all'1,5% dell'importo contrattuale ex art. 126 del Codice.
3. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato sia sul cronoprogramma per ciascuna fase delle lavorazioni, sia nel CSA – Parte II - Disposizioni Speciali, in proporzione all'importo di queste.
4. L'importo complessivo della penale non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale ex art. 126 del Codice.
5. La penale di cui al comma 1 verrà applicata con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della garanzia definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno applicate con deduzione diretta sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.
6. Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a 50 devono consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto di esecuzione dei lavori di cui trattasi, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
7. I medesimi operatori economici sono altresì tenuti a consegnare alla Stazione Appaltante, nei termini previsti dal precedente comma, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
8. La violazione di cui ai commi 5 e 6 determina l'applicazione delle penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nella misura dello 0.5% dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo a far data da 6 mesi dalla stipula del contratto. La violazione di cui al comma 6 determina altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi a ulteriori procedure di affidamento.
9. Come previsto nel disciplinare di gara ed ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Codice, qualora l'ultimazione dei lavori dei singoli ordinativi avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente è dovuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio che sarà corrisposto a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo e a condizione che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione, è commisurato, tenuto conto dei limiti di quanto previsto alle somme accantonate nel quadro economico alla voce "imprevisti", ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto, secondo i criteri indicati all'art. 43 c. 4 del presente CSA.

10. Il premio di accelerazione deve essere riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori sia legittimamente prorogato.

Art. 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art. 11 del CSA.

Art. 7 - Contabilizzazione e liquidazione dei corrispettivi

1. L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 125 del Codice, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità di cui all'art. 106, comma 3 del Codice e all'art. 28 del CSA, corrisponderà, a titolo di anticipazione ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori, la percentuale dell'importo contrattuale consentita dalla normativa vigente, risultante dal verbale di consegna dei lavori sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del Progetto.
2. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del Codice e secondo le specifiche modalità indicate agli artt. 13-14 e 17 del CSA. In particolare, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. s), ad eventuali comunicazioni dell'appaltatore e agli accertamenti del Direttore dei lavori di cui all'art. 1, comma 2 dell'allegato II.14 del Codice, lo stato di avanzamento lavori viene rilasciato dal Direttore dei lavori entro 45 giorni dalla maturazione della relativa rata di acconto ai fini dell'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP che dovrà avvenire contestualmente o, al più tardi, entro i successivi 7 giorni, così come disposto dall'art. 125, comma 5 del Codice; a seguito di ciò, e previa verifica di regolarità contributiva, la Stazione Appaltante procede al pagamento nel termine di 30 giorni dall'emissione del SAL, e comunque non prima dell'emissione del certificato di pagamento, L'appaltatore emetterà fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento e nulla sarà dovuto in anticipo ai suddetti termini, ivi compresi gli interessi legali, per le fatture con data antecedente a quella riportata sul certificato di pagamento.
3. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori, di importo netto non inferiore a Euro 40.000,00, previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni di cui al presente articolo e agli artt. 17 e 25 del CSA, tenuto conto anche del recupero progressivo dell'anticipazione di cui al comma 1. Per quanto concerne la rata di saldo e tenuto conto del combinato disposto degli artt. 12, comma 1 dell'allegato II.14 e 125, comma 5 del Codice, il relativo certificato di pagamento, previa la verifica della congruità del costo della manodopera ai sensi dell'art. 17, comma 7 del CSA, viene rilasciato nel termine massimo di 7 giorni decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione del certificato di collaudo ed a seguito del quale potrà essere emessa idonea fattura da parte dell'Appaltatore. Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 11, comma 5 del Codice.
4. L'Aggiudicatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.
5. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in

ogni caso dovuti al eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

6. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'Aggiudicatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Art. 8 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: B9D582AFD3) attribuito dall'ANAC.
3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 9 - Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di Euro 3.947,30 mediante polizza fideiussoria n. 06/01/21/3256145 rilasciata il 22 gennaio 2026 da Finanziaria Romana, secondo quanto meglio specificato dall'art. 53 co.4 del Codice, nonché dall'art. 28 del CSA.
2. L'Appaltatore s'impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice e dell'art. 29 del CSA, apposita polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 - Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del bando e del disciplinare di gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza

delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 119 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti di cui all'art. 26 del CSA.

2. Qualora nel disciplinare sia indicato anche il contratto collettivo di lavoro applicabile alle lavorazioni secondarie (art. 11, c. 2 bis, D. lgs. n. 36/2023), il subappaltatore, per le lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare tale contratto collettivo di lavoro, ovvero un differente contratto collettivo che garantisca le stesse tutele economiche e normative.
Nei casi di cui sopra dovrà essere attestata l'equivalenza delle tutele con le modalità indicate all'art. 22 del disciplinare.
3. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolare condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.
4. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice ed art. 27 del CSA. E' ammessa la cessione dei crediti nei soli casi e con le modalità disciplinate all'art. 120, comma 12 del Codice e dell'art. 27 del CSA.
5. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Città ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.
6. I subappaltatori, ai sensi dell'art. 119, comma 20 del Codice, possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati di esecuzione lavori relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I predetti certificati possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

Art. 11 - Modalità e termini di collaudo

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 116 e dell'all. II.14 del Codice; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 22 del CSA.

Art. 12 - Risoluzione e recesso

1. La Città procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 122 del Codice, come meglio specificato all'art. 23 del CSA.
2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 123 del Codice, nonché negli altri casi specificati dall'art. 23 del CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

Art. 13 - Controversie

1. La Città, per gli appalti sotto soglia UE, non intende avvalersi del Collegio Consultivo Tecnico.
2. La Città, per gli appalti sopra soglia UE, si avvale del Collegio Consultivo Tecnico secondo le modalità disposte dall'art. 215 e dall'all. V.2 del Codice.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 213 del Codice.

4. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 del CSA.

Art. 14 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte, le tasse e gli eventuali tributi speciali relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore economico contraente e s'intendono assolte secondo la normativa vigente.

Art. 15 - Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese

1. L'appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità delle Imprese, reperibile al link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita> ed il Codice di Comportamento della Città, reperibile al link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>, fatte salve le modifiche introdotte dal Codice.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'appalto in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 19 e del D.Lgs.2018 n.1016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente contratto.
2. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopraccitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città nr. 387 del 10/06/2019.

Art. 17 – Ulteriori penali e premio di accelerazione

1. Il presente appalto di manutenzione ordinaria prevede l'esecuzione di un insieme di opere, in parte programmabili ed in parte non programmabili a priori, da realizzarsi in base alle specifiche esigenze ed emergenze che si manifestino nell'arco di tempo previsto contrattualmente. Le lavorazioni da eseguire sono specificate nei singoli Ordinativi emessi dalla Direzione Lavori. Ove non diversamente indicato le lavorazioni ed opere previste nei singoli Ordinativi dovranno essere comunque eseguite entro un mese dalla data di emissione, secondo le priorità indicate dalla Direzione Lavori. A discrezione la Direzione Lavori potrà convocare l'Appaltatore per la verifica in contraddittorio degli ordinativi evasi, redigendone apposito verbale ed impartire con Ordine di Servizio un tempo perentorio per l'esecuzione degli stessi. Per Ordinativi relativi a lavori improvvisi, urgenti ed indifferibili, classificati come Urgenti e/o Prioritari, la D.L. ha la facoltà di indicare già in fase di emissione un termine perentorio inferiore a quello ordinario di cui sopra. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi, secondo le tempistiche sopra indicate, si applicherà la penale giornaliera prevista all'art. 9 della Parte I Disposizioni Generali. Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori relativi ai singoli ordinativi emessi, costituisce grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e grave ritardo da parte dell'Appaltatore, pertanto la Città può procedere alla risoluzione in danno del contratto per grave inadempimento e grave ritardo nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 23 della Parte I Disposizioni Generali. Per tutti i lavori non eseguiti tempestivamente, unitamente all'applicazione delle penali di cui sopra, è fatta salva la rivalsa sull'Appaltatore dei danni causati dal mancato o tardivo intervento.

2. Le penali di cui all'art. 9 del presente Capitolato, pari all'1,5 ‰ (1,5 per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo ex art. 126 del Codice., saranno applicate anche nei seguenti casi:
 - a. Ritardata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori;
 - b. Ritardato ripristino di lavori non accettabili decorsi 10 giorni dalla formale richiesta di provvedere da parte della Direzione Lavori;
3. L'Impresa risponderà totalmente per tutte le forniture ed opere da essa eseguite relativamente ai lavori ordinati, all'osservanza delle vigenti leggi o regolamenti ed ancora ai danni provocati a terzi o a cose di terzi. Quando l'appaltatore non adempia a tutti gli obblighi previsti, l'appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul pagamento successivo e all'appaltatore sarà applicata una penale, nei limiti e condizioni di cui all'art. 9 della Parte I Disposizioni Generali.
4. Limitatamente agli Ordinativi classificati come Urgenti e/o Prioritari (per i quali la D.L. abbia indicato un tempo di esecuzione inferiore a quello ordinario di trenta giorni, di cui al comma 1), qualora l'ultimazione degli interventi avvenga in anticipo rispetto al termine fissato nell'ordinativo stesso, è dovuto un premio di accelerazione sul singolo ordinativo ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Codice, e per quanto previsto al comma 8 dell'art. 9 della Parte I Disposizioni Generali.
5. Il premio di accelerazione è commisurato ai giorni di anticipo sull'ultimazione delle lavorazioni previste nei singoli ordinativi ed in proporzione all'importo contabilizzato degli stessi, secondo i seguenti criteri:
 - a. l'importo massimo del premio per ogni singolo ordinativo è pari all'1% (1 per cento) dell'importo dell'ordinativo stesso così come contabilizzato al netto del ribasso offerto in sede di gara.
 - b. l'importo massimo del premio sarà corrisposto per intero nel caso i giorni di anticipo, naturali e consecutivi, siano maggiori o uguali al 50% dei giorni naturali e consecutivi previsti nell'ordinativo per portare a termine le lavorazioni;
 - c. nel caso i giorni di anticipo, naturali e consecutivi, siano inferiori al 50% dei giorni naturali e consecutivi previsti nell'ordinativo, l'importo massimo del premio di accelerazione sarà ridotto proporzionalmente secondo la formula: premio accelerazione = giorni di anticipo X 1% importo contabilizzato ordinativo 50% giorni assegnati nell'ordinativo.
 - d. Per il calcolo dei giorni di anticipo, ultimate le lavorazioni, l'Appaltatore dovrà dare formale comunicazione alla D.L. dell'avvenuta ultimazione di tutte le lavorazioni previste nell'ordinativo e la D.L. procederà nei giorni seguenti a verificare in contraddittorio con l'Appaltatore l'effettiva avvenuta ultimazione delle lavorazioni. Il premio di accelerazione sarà corrisposto solo qualora la suddetta verifica abbia esito positivo, in tal caso i giorni di anticipo saranno calcolati considerando le stesse ultimate nella data di ricezione della comunicazione dell'Appaltatore.
 - e. L'ammontare del premio di accelerazione verrà corrisposto all'appaltatore in seguito all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione a

condizione che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

- f. L'importo complessivo del premio di accelerazione non potrà, in ogni caso, superare il limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" e nel caso in cui, per esigenze sopravvenute e debitamente documentate, le somme inizialmente accantonate a tal fine risultino esaurite o ridotte rispetto all'importo iniziale, la Stazione Appaltante non sarà tenuta all'integrazione delle medesime né a riconoscere il premio con altre fonti di finanziamento.

Nel caso in cui l'importo teorico del premio risulti superiore alla disponibilità residua della voce "imprevisti", lo stesso verrà pertanto corrisposto nella misura massima di quest'ultima.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 5 (Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali), art. 6 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 7 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 9 (Garanzie), art. 10 (Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art. 12 (Risoluzione e recesso), art. 13 (Controversie), art. 15 (Osservanza del Patto di Integrità delle Imprese), art. 16 (Trattamento dei dati personali).

Ai fini del presente contratto l'Imposta di bollo è stata assolta dall'aggiudicatario ex art.3 DPR 642/1972 e secondo le modalità e gli importi indicati dall'all. 1.4 del Codice mediante modello F24 allegato.

LA DIRIGENTE
Arch. Paola DE FILIPPI

MAGNETTI S.R.L.
Fausto MAGNETTI